

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2011, n. 35-1687

Dipendente Sig. Luciano Catena; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Fondazione Centro Internazionale del Cavallo "La Venaria Reale", ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota pervenuta il 1° giugno 2010, il Sig. Luciano Catena, funzionario regionale assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza per dare attuazione alle disposizioni "amministrative e contabili" della D.G.R. n. 47-12322 del 26 ottobre 2010, che approva il Codice Etico e le linee guida di comportamento degli enti ed istituti no – profit finanziati dalla Regione Piemonte, nonché ad assolvere al ruolo di Segretario degli Organi Istituzionali della Fondazione Centro Internazionale del Cavallo "La Venaria Reale", a decorrere dalla data di approvazione della presente fino al 31 dicembre 2011 e con un impegno di circa 60 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2011 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 2905/DB1800 del 1° febbraio 2011 il Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport, dal quale il Sig. Luciano Catena dipende, ha dichiarato che l'incarico non interferisce e non compromette l'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui è addetto nell'ambito regionale;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che

saranno liquidati dalla Fondazione direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Sig. Luciano Catena a svolgere l'incarico di consulenza a favore della Fondazione Centro Internazionale del Cavallo "La Venaria Reale", a decorrere dalla data di approvazione della presente fino al 31 dicembre 2011 e con un impegno di circa 60 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dalla Fondazione, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)